

Pronto il bando. Oggi consiglio di presidenza di giustizia tributaria per le valutazioni

Giudici tributari, via al concorso

Un test preselettivo con 75 quiz per sostenere gli scritti

DI CRISTINA BARTELLI

Un concorso per 146 giudici tributari a quiz. Arriva il bando per il primo concorso post riforma dei giudici tributari. La formula è quella di una preselezione a quiz per consentire l'accesso alle due prove scritte, orale e prova di lingua. Sono questi i contenuti della bozza di bando che il dipartimento di giustizia tributaria del ministero dell'economia guidato da Fiorenzo Sirianni ha inviato ieri al consiglio di presidenza di giustizia tributaria. Una corsa contro il tempo considerato che la scadenza per la pubblicazione del bando è il 30 maggio 2024. Il concorso sarà indetto entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando in G.U.. E per questa ragione il presidente del consiglio di presidenza Carolina Lussana ha convocato per oggi, d'urgenza, un consiglio di presidenza straordinario per rispettare i tempi e rinviare al dipartimento il bando con le osservazioni. E Lussana ringrazia: «il presidente della Commissione concorsi, tutti i suoi componenti, ed i consiglieri del Cpgt che in pochi giorni sono riusciti a scrivere il parere, previsto per legge, sul bando per il primo concorso per 146 magistrati tributari professionali».

Si conferma dunque, in controtendenza rispetto all'abbandono dei quiz in altre prove selettive, basti pensare all'accesso alla facoltà di medicina, un primo filtro e sbarramento al concorso affidato alla risposta dei quiz e di prova preselettiva. Inoltre alla procedura concorsuale di cui al presente decreto non si applica la riserva di posti. La prova consentirà il superamento e il passaggio alla seconda fase per 438 idonei, e cioè tre volte il numero dei posti messi a concorso sul numero complessivo dei partecipanti. La prova preselettiva consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile (15 quesiti), diritto processuale civile (15 quesiti), diritto tributario (15 quesiti), diritto processuale tributario (15 quesiti) e diritto commerciale (15 quesiti). Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 4 risposte, delle quali solo una è esatta. Sono esonerati alla prova preselettiva esonerati dalla prova preselettiva ed ammessi comunque alla prova scritta i giudici tributari presenti nel ruolo unico; i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; i

candidati diversamente abili con invalidità dell'80%. Dopo il superamento del test, si dovrà affrontare il doppio elaborato, le prove scritte sorteggiate tra le materie individuate dalla legge, poi sarà il turno della prova orale e di un test di conoscenza linguistica. La bozza specifica i requisiti che dovrà avere l'aspirante giudice tributario: cittadino italiano; con diritti civili; di condotta incensurabile; fisicamente idoneo all'impiego; regolare nei confronti del servizio di leva; in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza di durata non inferiore a quattro anni, o del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati; sia in regola con il pagamento del contributo alle spese per il concorso di 50,00 euro. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica.

© Riproduzione riservata

Bonus edilizi, scegliere la detrazione stoppa la cessione del credito

Bonus edilizi, chi detrae non può più cedere. Nella fruizione dei bonus edilizi, scegliere la detrazione diretta in F24 delle somme maturate preclude la successiva cessione del credito d'imposta residuo. Aver detratto anche solo una rata, infatti, cristallizza la modalità di utilizzo dell'agevolazione fino al suo esaurimento. È questo il nuovo quadro normativo che si applicherà a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl 39/2024, di prossima emanazione, come disposto dall'emendamento "spalma-detrazioni", che oltre a portare a 10 anni la detraibilità del Superbonus, stravolge il funzionamento della cessione del credito, mettendo in difficoltà soprattutto gli incapienti, chi vende l'immobile ristrutturato e chi lo eredita. L'emendamento aggiunto al-

la legge di conversione del dl 39/2024, approvata in Senato e di cui si attende l'ok definitivo della Camera, vieta di fruire dei bonus edilizi in parte in via diretta e in parte tramite cessione. A disporlo è il suo art. 4-bis, co. 7, in base al quale "a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 121, co. 1, lett. b) del decreto legge 34/2020 [...] in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al co. 2 del medesimo art. 121". Gli interventi richiamati, in particolare, non sono solo quelli che accedono al Superbonus, ma anche al Bonus Ristrutturazioni, all'Ecobonus, al Sismabonus, al Bonus Facciate e al Bonus Barriere. La scelta per la de-

trazione diretta della generalità dei bonus edilizi, insomma, è per sempre. Il tema si incrocia innanzitutto con il divieto di remissione in bonis sulle comunicazioni di cessione dei crediti da inoltrare all'Agenzia delle Entrate. Il dl 39/2024, cioè, ha reso impossibile sanare la tardiva o errata comunicazione, obbligatoria per la validità della cessione, cosicché questa era da inviare entro il 4 aprile scorso, mentre prima del decreto la remissione in bonis dava tempo fino a novembre. La conseguenza è che molti non sono riusciti a concludere l'operazione in tempo, e potrebbero aver scelto di utilizzare in detrazione diretta la prima rata, rimandando al prossimo periodo d'imposta la cessione delle rate residue. La nuova norma, però, lo preclude, ed eventuali accordi già sottoscritti con i cessionari dovranno essere rivisti. La situazione è delicata per gli incapienti, o per chi lo diventi negli anni a venire, a causa di variazioni nel reddito percepito, che potrebbero non aver ancora ceduto il credito per ragioni di mercato. Chi ad esempio ha eseguito lavori agevolabili nel 2022, e nel 2023 ha scelto di portare in detrazione diretta la prima rata di bonus ad egli spettante poiché non aveva ancora trovato un acquirente per il proprio credito d'imposta, rimane oggi incastrato dalla nuova disposizione, che vieta, a partire dalla sua entrata in vigore, di cedere le rate residue dei bonus edilizi già parzialmente fruiti per mezzo della detrazione diretta, a meno che non si affretti a concludere un contratto di cessione prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del dl 39/2024, o a modificare eventuali accordi già sottoscritti. Gli effetti della norma si ripercuotono altresì su chi varia la titolarità dell'immobile. È il caso di chi decide (o magari ha già preso accordi in tal senso) di vendere la casa su cui sono stati eseguiti i lavori, o dell'erede che diventi proprietario dell'immobile ristrutturato dall'ascendente. Acquirente ed erede acquistano anche la titolarità del bonus (a meno di diversa pattuizione), e se questi fossero incapienti, perdere la possibilità di proseguire nella fruizione tramite cessione equivale di fatto a perdere i vantaggi del bonus.

Cristian Angeli

© Riproduzione riservata

Aree cratere, il superbonus riparte

Superbonus nelle aree del cratere: si riparte. Interventi su edifici danneggiati da eventi sismici: ripartenza senza limiti per lo sconto in fattura e la cessione del credito, a condizione che entro il 29 marzo 2024 (antecedentemente alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024) sia stata presentata l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione, ovvero, in alternativa, risultino adottata la delibera assembleare e depositato il titolo abilitativo. Il dl 39/24 si trova all'esame della camera, approdo in aula previsto mercoledì 22 maggio e con ogni probabilità sarà posta la questione di fiducia sul testo che arriva dal senato. La legge di conversione dovrà essere approvata entro il 28 maggio 2024.

In quest'ultima evenienza, ove i lavori non siano ancora iniziati, sarà inoltre necessario aver già sottoscritto un accordo vincolante con l'appaltatore e versato un acconto sul prezzo pattuito. Diversamente, nelle ipotesi in cui la distribuzione sia richiesta a decorrere dal 30 marzo 2024, sarà possibile avvalersi del Superbonus con sconto in fattura/cessione per i soli interventi su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nel limite complessivo di 400 milioni a valere sull'anno 2024 (si veda ItaliaOggi del 16 maggio 2024). Sempre in tali ipotesi, inoltre, l'esercizio delle opzioni alternative (sconto/cessione) è consentito per i soli casi in cui il Superbonus vada a coprire la quota di spese eccedenti il contributo per la ricostruzione. Restano fuori, dunque, i cantieri in cui il contributo sia stato oggetto di rinuncia per beneficiare del bonus con limiti di spesa maggiorati del 50% (c.d. Superbonus rafforzato), situazione nella quale resta comunque fermo l'utilizzo diretto della detrazione.

Questi, in sintesi, gli effetti dell'emendamento approvato in sede di conversione in legge del DL 39/2024 che "riapre" sino al 2025 la finestra temporale per fruire del Superbonus sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito relativamente alle opere realizzate e da realizzare nelle aree del cratere sismico (nuovo art. 1, comma 3), così risolvendo le incertezze che hanno sinora condizionato l'avvio dei lavori.

Il testo originario del DL n. 39/2024, infatti, produce l'effetto di assoggettare al tetto massimo di 400 milioni per l'anno 2024 la maggior parte delle ricostruzioni in aree sismiche, a nulla rilevando la data di presentazione della richiesta di contributo. Ne resterebbero indenni esclusivamente gli interventi realizzati al di fuori dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (es. Emilia e Molise), per i quali alla data del 29 marzo 2024 siano intervenute l'adozione della delibera assembleare e la presentazione della richiesta del del titolo abilitativo.

Dunque, per superare un quadro che nella sostanza vanificherebbe le deroghe espresse nel DL 11/2023, (c.d. blocco cessioni), la modifica in sede di conversione del DL n. 39 riabilita la circolazione dei bonus per la ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma (in tutte le aree geografiche interessate), ovvero da calamità alluvionali (nel territorio delle Marche), laddove contribuenti ed imprese abbiano tenuto condotte tempestive. In questi termini viene tutelato l'affidamento di coloro che, antecedentemente all'entrata in vigore delle ultime disposizioni, si erano già attivati per la richiesta del contributo, o comunque per l'avvio dell'iter autorizzatorio.

Gianluca Stancati
e Stefano Mazzocchetti

© Riproduzione riservata